

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3787

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore FILIPPELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 FEBBRAIO 2006

—————

Norme in materia di riduzione dei canoni per le concessioni
demaniali marittime in favore delle strutture turistico-ricettive
nelle aree depresse

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Per i gravi problemi economici che interessano l'Italia tutta, ma con maggiore intensità il Mezzogiorno, ed all'interno di questo la regione Calabria, che purtroppo detiene il primato della disoccupazione, occorre trovare il modo di superare alcuni macroscopici impedimenti che, specie nel campo turistico, rappresentano fortissimi ostacoli allo sviluppo.

Nonostante la Calabria abbia grandissime potenzialità in termini di sviluppo turistico, oggi è in crisi, per la forte diminuzione delle presenze turistiche, quasi dimezzate negli ultimi anni.

A soffrire maggiormente della crisi sono stati i campeggi ubicati su suolo demaniale marittimo. Tale situazione, per varie cause (ivi compreso il forte aumento dei canoni demaniali, avvenuto contestualmente alla contrazione delle presenze), oltre a incomprensioni, discutibili direttive e mancati provvedimenti da parte dell'autorità preposta, ha portato ad un contenzioso che si protrae da anni e che non potrà dare alcun risultato utile all'Amministrazione dello Stato.

Il risultato non potrà che essere, alla fine, la chiusura delle imprese, e l'ulteriore aggravarsi della disoccupazione, che in Calabria ha ormai raggiunto il limite di rottura con gravissimo pericolo per la stabilità sociale e per le stesse istituzioni democratiche.

Occorre trovare quindi una soluzione per la salvaguardia dei livelli produttivi e occupazionali, ma anche di tutto il tessuto socio-economico che gravita e trae risorse dalle predette attività situate sul suolo demaniale marittimo.

È opportuno prendere coscienza che occorre intervenire immediatamente per dare impulso e per agevolare le poche realtà economiche che vi operano e che sono legate alle risorse del territorio calabrese.

Occorre una forte determinazione, tesa ad agevolare gli operatori turistici ed a realiz-

zare infrastrutture e strutture per l'accoglienza.

In realtà risulta oltretutto esagerato parlare di «operatori turistici» perché si tratta, per lo più, di nuclei familiari che vivono per l'intero arco dell'anno del reddito che deriva dal lavoro stagionale sulle spiagge calabresi.

Occorre quindi un provvedimento urgente per salvaguardare migliaia di precari posti di lavoro.

Il presente disegno di legge ha lo scopo di rilanciare il settore produttivo e occupazionale del comparto in questione mediante una significativa riduzione dei canoni per le concessioni demaniali marittime delle aree depresse di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988.

Contestualmente il disegno di legge vuole chiudere una serie di controversie che si sono accumulate, nel corso degli anni, tra operatori turistici di strutture su suolo demaniale marittimo e l'amministrazione finanziaria dello Stato. Infatti le strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere ubicate su suolo demaniale marittimo e i campeggi, a causa della forte crisi economica, nonché della superficialità da parte delle amministrazioni e delle autorità marittime preposte, hanno prodotto, oltre a varie altre cause, un contenzioso che deve necessariamente essere sanato.

La procedura per raggiungere un risultato immediato ed utile, non solo per le imprese che sarebbero costrette a chiudere e generare altra disoccupazione, ma anche per l'erario, dovrà essere semplice e favorevole per gli operatori del settore.

A tal fine si chiede una ragionevole rateizzazione del debito totale da versare all'erario calcolato con i canoni in vigore stabiliti dal presente disegno di legge e maggiorato degli interessi legali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I canoni per le concessioni demaniali marittime relative a strutture turistico-ricettive ricadenti nelle aree delle regioni italiane di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, sono ridotte del 70 per cento rispetto a quelli indicati dalle disposizioni vigenti.

2. Le regioni nell'ambito delle quali sono ubicate le aree di cui al comma 1 devono avanzare apposita richiesta al Ministero competente ai fini dell'applicazione delle agevolazioni di cui al medesimo comma.

Art. 2.

1. I concessionari di aree demaniali, ricadenti nelle aree di cui all'articolo 1, che hanno un contenzioso precedente con l'amministrazione dello Stato possono inoltrare istanza al Ministero dell'economia e delle finanze entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per ottenere l'estinzione agevolata del debito, secondo le modalità di cui al comma 2.

2. Gli importi da versare dai soggetti di cui al comma 1 per ottenere l'estinzione del debito sono calcolati secondo le agevolazioni previste dal comma 1 dell'articolo 1. Il pagamento dell'importo dovuto, maggiorato degli interessi legali, può avvenire con rateizzazione non superiore ad anni 10.

